

Registro Generale N. 000275/2023 del 11/05/2023

## **Determinazione del Dirigente del Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022, sul procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena - CIG Z8B3B06D04**

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 27/04/2021, con la quale veniva autorizzato il Sindaco a resistere nel procedimento R.G. 531/2021 avanti al Tribunale di Modena, nelle cui premesse, tra l'altro,

- veniva sinteticamente illustrata la vicenda processuale sottostante il procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena, in particolare richiamando l'atto di citazione avanti al Tribunale di Modena, notificato e agli *“atti al prot. gen. n. 3485 del 19/01/2021, (...) presentato da una società con sede in Carpi (MO), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Maggiolo del Foro di Modena, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno”* asseritamente generato dal comportamento del Comune di Carpi che avrebbe *“impedito all'attrice la presentazione della domanda volta all'ottenimento del contributo per la ricostruzione post sisma, oltre alla perdita del contributo erogato dallo Stato per la ricostruzione, e la condanna del Comune di Carpi a corrispondere alla società Le Pile l'importo che sarà de terminato in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno”*;
- veniva richiamata la relazione esplicativa di cui al prot. 9410 del 18/02/2020 *“contenente le motivazioni per le quali era opportuno prendere parte alla procedura di mediazione”* antecedente al giudizio e veniva evidenziato come tali motivazioni fossero *“valide anche a dimostrare l'opportunità di resistere in giudizio”* e conseguentemente veniva rilevata l'opportunità di resistere in giudizio;
- veniva richiamata l'esistenza di ulteriore procedimento giurisdizionale, R.G. 530/2021 Tribunale di Modena (erroneamente indicato quale R.G. 250/2021), definito strettamente correlato a quello precedentemente citato;
- veniva evidenziata l'opportunità di rivolgersi al medesimo legale di cui al procedimento R.G. 250/2021 in ragione della stretta correlazione;

**Dato atto** che con riferimento ai sopra richiamati procedimenti R.G. 530 e 531 del 2021, Trib. Modena, rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. 323 del 11/05/2021 e n. 358 del 27/05/2021, sono stati affidati all'Avv. Andrea De Rienzo, del foro di Modena, numero e data di iscrizione all'Albo degli Avvocati 1300 del 02/12/1997, i relativi incarichi di difesa in giudizio;

**Dato atto** altresì che:

- con riferimento al procedimento R.G. 530/2021, lo stesso non è giunto a conclusione, come desumibile dall'attestazione sulla ricognizione dello stato dei contenziosi del Settore S4, competente sul contenzioso medesimo, agli atti del protocollo al n. 16872/2023;
- con sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022 del Tribunale di Modena, circa il procedimento R.G. 531/2021, il Tribunale medesimo ha respinto le domande attoree, presentate dalla suddetta

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

società, condannando altresì alla rifusione delle spese processuali del Comune di Carpi;

- avverso tale la sentenza la società attrice ha presentato appello, chiedendone l'annullamento e/o la riforma ed il conseguente accoglimento delle originarie domande attoree, citando il Comune all'udienza fissata per il giorno 27/6/2023, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni dall'udienza;
- l'appello è stato notificato al difensore domiciliatario del Comune di Carpi in data 21/02/2023 e tale citazione è stata comunicata dal Settore S5, competente sul procedimento R.G. 531/2021, al Servizio di Segreteria generale e affari istituzionali in data 18/05/2023, unitamente alla relazione, agli atti al prot. 26277 del 18/04/2023, del Dirigente del Settore S5 medesimo, con la quale viene evidenziata la necessità di *“resistere in giudizio in questo ulteriore grado al fine di salvaguardare e tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente pubblico al fine di dimostrare la correttezza dell'azione pubblica adottata scrupolosamente in conformità alla normativa vigente, respingendo le accuse di comportamento omissivo del Comune di Carpi in ordine ai fatti di cui al ricorso in oggetto”*;

**Considerato** che, con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 09/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta medesima, tra l'altro

- autorizzava il Sindaco alla costituzione in giudizio, *“con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all'incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa”*;
- dava mandato *“al Segretario Generale di procedere all'individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, conferendo al legale incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio, nonché di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, tenendo conto dell'opportunità di avvalersi dell'avv. Andrea De Rienzo, del foro di Modena, numero e data di iscrizione all'Albo degli Avvocati 1300 del 02/12/1997”*;

**Considerato** altresì che

- le ragioni del Comune di Carpi, riconosciute dalla citata sentenza di primo grado, potrebbero venire frustrate in caso di mancata costituzione nel giudizio di appello instaurato dalla società;
- la costituzione nel giudizio di appello costituisce fase consequenziale rispetto al giudizio di primo grado davanti al Tribunale Civile di Modena, necessaria per la tutela delle suddette ragioni del Comune di Carpi;
- presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, la missione 2.4 'Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

(esclusa la rappresentanza in giudizio) è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali, incardinato presso il Settore Segretario Generale;

**Ritenuto** che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall'art. 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

**Evidenziato che**

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all'art. 17 si applica l'art. 4, il quale prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”*;
- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esplicano l'applicazione dei suddetti principi all'affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. *“3.1.4 L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.*

*3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale”;*

**Rammentato che**

- con la già richiamata determinazione n. 358 del 27/05/2021, ad oggetto *“Atto di citazione presentato da una società avanti il Tribunale Ordinario di Modena, contro il Comune di Carpi, acquisito al prot. n. 3485 del 19/01/2021, R.G. 531/2021. Affidamento di incarico legale e impegno di spesa”* veniva affidato il servizio medesimo all'Avvocato Andrea De Rienzo, del foro di Modena, numero e data di iscrizione all'Albo degli Avvocati 1300 del 02/12/1997;
- in data 28/04/2023, agli atti del protocollo al n. 28433, pari data, è pervenuto preventivo, a riscontro di apposita richiesta prot. 27880 del 26/04/2023, per l'attività di assistenza del

Comune di Carpi nel giudizio di appello in oggetto da parte dell'Avvocato Andrea De Rienzo;

- tale preventivo stima un costo lordo del servizio di Euro 11.680,26, comprensivo di compenso Euro 8.005,00, spese generali del 15% Euro 1.200,75, contributo previdenziale CPA del 4% Euro 368,23, e IVA del 22% Euro 2.106,28;
- tale preventivo è stato raffrontato alle tariffe perviste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii. e che ne è stata verificata, pertanto, la relativa congruità;
- dal curriculum vitae del professionista, agli atti del protocollo al n. 28124 del 27/04/2023, emerge esperienza ultraventennale in materia civile e amministrativa;
- che il primo grado di giudizio si è positivamente concluso, per l'Ente, in ragione di quanto disposto dalla già richiamata sentenza n. 1332/2022, e che, conseguentemente il precedente incarico del Professionista si è caratterizzato per positivo esito;
- che sussiste consequenzialità tra l'incarico precedentemente affidato al Professionista e quello oggetto del presente atto;
- è stata acquisita dal Professionista, agli atti del protocollo al n. 28124, del 27/04/2023, dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti, e che rimangono pendenti le evasioni, da parte degli enti competenti, di richieste di verifica su taluni requisiti;

**Ritenuto** conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l'affidamento dell'incarico legale di assistenza in giudizio del Comune di Carpi nella resistenza nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022, emanata sul procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena, all'Avvocato Andrea De Rienzo, p.iva 03386540367, del Foro di Modena, numero e data di iscrizione all'Albo degli Avvocati 1300 del 02/12/1997, in ragione delle sopra esposte motivazioni;

**Dato atto** che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

#### **Richiamate**

- la deliberazione del Consiglio comunale, n. 31 del 4 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025*";
- la deliberazione del Consiglio comunale, n. 32 del 4 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025*";
- la successiva deliberazione di Giunta comunale, n. 58 del 5 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione del Piano Esecutivo di*

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

*Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 - 2025”;*

**Dato atto** che il Cig assegnato dall’ANAC è il n. Z8B3B06D04, con oggetto “*Assistenza legale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022, sul procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena*”;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Visti**, nelle versioni aggiornate,

- l. 31 dicembre 2012, n. 247
- d.lgs. 18/8/2000 n. 267 TUEL con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, codice dei contratti pubblici, artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (conv. l. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle P.A.;
- d.lgs. n. 118/2011, inerente armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio, art. 74;
- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC, del. 1310/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC n. 12, del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali;
- regolamento dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 148 del 22/12/2015;
- regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 165/2017;
- regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 11/02/2013;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

### **Determina**

**- di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l’incarico di assistenza in giudizio del Comune di Carpi nella resistenza nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022, emanata sul procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del disciplinare di incarico (**allegato A**), all’Avvocato Andrea De Rienzo, p.iva 03386540367, del Foro di Modena, numero e data di iscrizione all’Albo degli Avvocati 1300 del 02/12/1997, per un importo complessivo di € 11.680,26, comprensivo di compenso € 8.005,00, spese generali del 15% € 1.200,75, contributo previdenziale CPA del 4% € 368,23, e IVA del 22% € 2.106,28;

**-di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di € 11.680,26, come sopra riportata e suddivisa, alla voce di bilancio n. 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 (annualità 2023);

- **di dare atto** che la formalizzazione dell'incarico avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;

- **di dare atto** che:

- il Cig assegnato dall'ANAC è il n. Z8B3B06D04, con oggetto “*Assistenza legale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022, sul procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena*”;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti, e che rimangono pendenti le evasioni, da parte degli enti competenti, di richieste di verifica su taluni requisiti;
- le liquidazioni delle competenze concernenti il presente atto, come disciplinate nell'allegato disciplinare, verranno evase entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture;
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi, che ha sottoscritto dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, agli atti del protocollo comunale al n. 30654 del 09/05/2023;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013;

Il Dirigente  
GARUTI ANNA LISA

**OGGETTO: Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022, sul procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena - CIG Z8B3B06D04**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
11.680,26	1.03.02.11.006	300057	2023	Z8B3B06D04	01061

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**11/05/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



Allegato A

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

di

**assistenza legale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022, sul procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena – CIG Z8B3B06D04**

\*\*\*

**ART. 1**

**PARTI INTERESSATE**

1. Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 00184280360, nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/05/2023 e determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_/05/2023;
2. Professionista: Avvocato Andrea De Rienzo, CF *OMISSIS*, p.iva 03386540367, del Foro di Modena, numero e data di iscrizione all'Albo degli Avvocati 1300 del 02/12/1997.

**ART. 2**

**OGGETTO DELL'INCARICO**

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di assistenza del Comune di Carpi nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1332/2022 del 7/11/2022, emanata nel procedimento R.G. 531/2021 Trib. Modena, nei modi di legge, per il solo grado di appello, con i poteri e le facoltà previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 63 del 09/05/2023 e nella procura *ad litem*.

**ART. 3**

**OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA**

1. Il Professionista dovrà procedere alla costituzione per la resistenza in giudizio e alla tutela delle ragioni del Comune di Carpi, con ogni strumento ritenuto idoneo, nell'ambito della controversia di cui all'art. 2 del presente disciplinare, nonché all'espletamento di tutte le connesse attività. L'incarico si riferisce esclusivamente alla fase di giudizio di cui all'art. 2.
2. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune di Carpi tutti gli atti, elementi, notizie e indagini che riterrà utili e necessari per l'espletamento della sua attività.
3. Il Professionista deve svolgere personalmente l'incarico affidato. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità e senza oneri per il Comune, di sostituti processuali della cui attività sarà in ogni caso responsabile.
4. Il professionista è altresì obbligato a:
  - a) fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, il professionista dovrà aggiornare per iscritto costantemente gli Enti sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata;
  - b) rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;



- c) alla conclusione della fase di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) restituire all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa a suo tempo consegnatagli;
- e) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Amministrazione, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- f) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi professionali dettati dall'ordinamento di cui alla L. n. 247/2012 e di tutti quelli inerenti la funzione;
- g) osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai seguenti Codici di comportamento:
- "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, disponibile al sito <http://www.normattiva.it>;
  - codice di comportamento del Comune di Carpi, disponibile al seguente link: <https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/atti-e-documenti/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>;
- h) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia. Il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni, nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate.

#### **ART. 4**

##### **OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE**

1. L'Amministrazione, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del Professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
2. Il Comune di Carpi si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini indicati all'art. 5 del presente disciplinare.

#### **ART. 5**

##### **COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI**

1. Per le prestazioni di cui all'oggetto, come da preventivo agli atti del prot. gen.le n. 28433 del 26/04/2023, il compenso spettante al Professionista è stabilito in € 11.680,26, comprensivo di compenso € 8.005,00, spese generali del 15% € 1.200,75, contributo previdenziale CPA del 4% € 368,23, e IVA del 22% € 2.106,28; il suddetto compenso verrà corrisposto dal Comune di Carpi dietro presentazione di regolare fattura e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione dell'incarico di difesa in giudizio, con salvezza del diritto del Professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 30% del compenso spettante.
2. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti



l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dal Comune di Carpi solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016. Il Comune di Carpi provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e delle ulteriori condizioni legittimanti come sopra descritte.

3. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: Z8B3B06D04. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti a favore del Professionista saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dal Professionista.

4. Le fatture dovranno:

a) essere intestate a

COMUNE DI CARPI

Codice Univoco Ufficio del Comune di Carpi: UFT5W3

Codice IPA di Carpi: c\_b819

Codice Fiscale/partita IVA: 00184280360

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato al Comune di Carpi;

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (data e numero cronologico) e il codice CIG.

## **ART. 6**

### **ASSICURAZIONE PROFESSIONALE**

1. Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza *OMISSIS*. Il Professionista si obbliga a comunicare l'eventuale rinnovo della medesima polizza o gli estremi dell'eventuale nuova polizza, alla scadenza di quella in essere.

## **ART. 7**

### **INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

2. Il Professionista dichiara, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i soggetti incaricati da una pubblica amministrazione.

3. Il professionista dichiara di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

*“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa*



*o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

#### **ART. 8**

##### **OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO**

1. Il Professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti all'Amministrazione. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso, contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo le classificazioni comunicate dal committente con apposita missiva e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

#### **ART. 9**

##### **PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI**

1. Gli Elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.
3. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

#### **ART. 10**

##### **INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

1. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali, verrà applicata allo stesso una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.
2. In tal caso il Comune inoltre, con determina dirigenziale, potrà stabilire la revoca dell'incarico.
3. Il Committente può risolvere il presente contratto in seguito ad accertata grave violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.

#### **ART. 11**

##### **DIVERGENZE**

1. Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile la composizione in via bonaria, saranno deferite al foro competente di Modena.



**ART. 12**

**SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. L'imposta di bollo per il presente documento è assolta, da parte del legale incaricato, mediante marca apposta sull'attestazione di assolvimento sottoscritta dal legale medesimo, agli atti del Comune di Carpi.
2. Il presente documento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

**ART. 13**

**VALIDITA' E FIRMA ELETTRONICA**

1. Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679.
3. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**Il Professionista**

Avv. Andrea De Rienzo

**Il Segretario generale**

Dott.ssa Anna Lisa Garuti